

Allegato A23_02

Pronuncia di compatibilità ambientale
Decreto MAP N.55/02/2005

ALLEGATO "SUB A"

Copia conforme all'originale
Composta da 9 pagineIL DIRIGENTE
D. G. G. G. G. G.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DIA/DEC/2005/00852

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW da ubicare nei Comuni di Bertonico (LO) e Turano Lodigiano (LO)

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14, l'articolo 17, comma 2 e l'articolo 18, comma 9;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n.55, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla 27 ottobre 2003, n. 290, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e tenuto inoltre conto dei documenti già approvati in sede comunitaria e in corso di pubblicazione nell'ambito delle procedure previste in attuazione del citato articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, e in particolare dei cosiddetti BAT reference document (BREF) in materia di "Large Combustion Plant" e "Economic and cross media issues under IPPC";



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la domanda presentata al Ministero delle attività produttive dall'ing. Massimo Orlandi, amministratore delegato della società Energia S.p.A. (nel seguito indicato come il Richiedente) ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, in data 30 giugno 2003, per il rilascio di un'Autorizzazione Unica che comprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la costruzione e l'esercizio di un impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di circa 750 MW da ubicare nei Comuni di Bertinico (LO) e Turano Lodigiano (LO) e relative opere connesse;

PRESO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 30 giugno 2003 alla pubblicazione sul quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" dell'avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda di cui al punto precedente e in data 5 aprile 2004 ha provveduto alla pubblicazione di annunci stampa integrativi sui medesimi quotidiani, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale ricompresa nel procedimento unico di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive;

VISTA la documentazione tecnica, pertinente alla procedura di valutazione di impatto ambientale presentata dal Richiedente a corredo della citata domanda di autorizzazione unica e in particolare:

- lo Studio di Impatto Ambientale e relativi allegati
- il progetto preliminare dell'impianto
- la sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale

VISTE le integrazioni allo studio di impatto ambientale trasmesse dal Richiedente con nota del 5 aprile 2004, nonché gli esiti delle riunioni tra Richiedente e Gruppo Ismuttore VIA del 25 settembre 2003 e del 7 luglio 2004, e le precisazioni fornite dal Richiedente in data 30 agosto 2004 e in data 10 settembre 2004;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n.629 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale sul progetto presentato dalla società Energia S.p.A. formulato in data 21 ottobre 2004 a seguito dell'istruttoria;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n.396 del 21 aprile 2005 e in particolare le prescrizioni contenute al punto 2. *Aspetti ambientali* di tale decreto, di seguito riportate

"2. Aspetti ambientali"

Atmosfera

- 2.1 Le emissioni al camino devono essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto; fatti salvi i limiti normativi; non devono comunque essere superati - nei fumi anidri - i valori sotto riportati:

per il turbogas (O ₂ = 15%)	ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	30 mg ^N /m ³
per il turbogas (O ₂ = 15%)	monossido di carbonio	40 mg ^N /m ³
per le altre emissioni dell'impianto	valori riportati nel DM 12.7.1990	



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

2.2 I limiti di emissione di cui al punto precedente si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento, della durata di sei mesi, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.

2.3 In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo di altro combustibile per l'alimentazione della centrale termoelettrica che non sia il gas naturale.

2.4 L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle Autorità competenti l'acquisizione dei dati periodici delle emissioni. La misura delle emissioni di NOx, CO, CO₂, e parametri di funzionamento del processo deve essere effettuata in continuo da parte dell'esercente. Inoltre con periodicità semestrale, almeno nei primi due anni di funzionamento dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Devono inoltre essere sottoposte a monitoraggio le emissioni dei suddetti inquinanti in occasione delle fasi di arresto ed avvio dell'impianto, ivi inclusa l'emissione della caldaia ausiliaria. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21.12.1995.

2.4 Il Proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano concordato con la Regione Lombardia e con l'ARPA Lombardia, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM n. 60/2002. Tale piano dovrà prevedere in particolare il monitoraggio degli ossidi di azoto e del materiale particolato dovrà prevedere l'acquisto e l'esercizio di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente, secondo quanto dallo stesso dichiarato. Fermo restando gli accordi con la Regione, il programma di monitoraggio dovrà essere operativo almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. Poiché nel territorio circostante la centrale non sono presenti centraline per la misura dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni), almeno una delle stazioni di monitoraggio dovrà essere munita della idonea strumentazione per la misura dei parametri suddetti. Fermo restando gli accordi con le suddette Autorità competenti in merito alla gestione e alla localizzazione delle stazioni di monitoraggio, esse saranno installate in corrispondenza dei recettori sensibili e dei punti di massima ricaduta ricavati dal modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, ovvero riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta.

2.6 Il Proponente dovrà concordare con le Autorità competenti al controllo, prima dell'entrata in esercizio della centrale, le modalità per rendere pubbliche le informazioni ed i dati acquisibili con il monitoraggio di cui al precedente punto 2.5.

Ambiente idrico

2.7 Prima dell'entrata in esercizio della centrale devono essere in funzione i seguenti dispositivi previsti dal Piano di lottizzazione del Comparto nord dell'area ex Sarni: rete di adduzione di acqua potabile ed industriale; depuratore; rete fognaria acque nere (che convoglia al depuratore); rete fognaria acqua meteoriche, con vasche di compensazione, che convoglia al Colatore Valguarzia. Per quanto riguarda il nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico ad uso industriale, la profondità non deve superare i 40 m dal piano campagna e comunque non deve interessare l'orizzonte argilloso alla base dell'acquifero freatico. La portata di omungimento non potrà superare i 10 l/s. La documentazione attestante gli adempimenti relativi a questa prescrizione dovranno essere inoltrati per la verifica di ottemperanza al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio



Al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

2.8 La linea di approvvigionamento di acqua industriale deve essere dotata di un sistema di misurazione delle portate che consenta di identificare in maniera univoca i quantitativi utilizzati: il consumo annuo di acqua industriale, al netto di quella di riciclo, non deve superare il quantitativo dichiarato dal proponente in 200.000 m³/anno. I dati relativi ai prelievi di acqua industriale devono essere messi a disposizione dell'ARPA.

2.9 In accordo con ARPA, il proponente dovrà effettuare, sia in fase di costruzione che di esercizio, periodici monitoraggi delle acque sotterranee che includano analisi chimiche e fisiche nonché il livello della falda da cui viene attratta acqua.

Relativamente al Colatore Valguercia (recapito delle acque in uscita dall'impianto), in fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite ulteriori analisi e campionamenti per approfondire la caratterizzazione della qualità delle acque e dei sedimenti dello stesso, prima dell'entrata in esercizio della centrale.

Suolo e sottosuolo

2.10 Durante fase di costruzione, lo stoccaggio di idrocarburi deve essere effettuato in serbatoi fuori terra, dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati. Il parcheggio, il rifornimento e la manutenzione dei mezzi operativi o di trasporto devono avvenire su superfici impermeabilizzate ed attrezzate in modo tale da evitare avversamenti al suolo. Prima dell'avvio dei lavori il proponente deve predisporre un piano di intervento, secondo modalità da concordarsi con ARPA, da mettere immediatamente in atto a seguito di eventuali fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo, che dovessero verificarsi durante i lavori di costruzione.

Vegetazione, flora, fauna, ecosistemi

2.11 Il progetto per le piantagioni, da realizzarsi nella parte sud del lotto destinato alla realizzazione del progetto in esame, deve essere coerente con l'adiacente progetto di recupero ambientale del Colatore Valguercia, allegato all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area ex Sarni.

Rumore e vibrazioni

2.12 Al termine della costruzione dell'opera e prima dell'entrata in esercizio il proponente deve effettuare una campagna di rilevamento del rumore ambientale presso i recettori indicati nel SIA, in accordo con ARPA e secondo le modalità di cui al DM 16.3.1998. La campagna, in accordo con ARPA anche ai fini della valutazione di adeguatezza in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. VII/8313, deve essere ripetuta periodicamente con la centrale alla massima potenza di esercizio al fine di dimostrare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al DPCM 14.11.1997. Qualora dovessero essere superati i limiti di legge, l'esercente dovrà porre in atto adeguate misure di mitigazione acustica fino a richiudere nei valori limite, intervenendo sulle singole sorgenti, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti presi per il contenimento del rumore deve essere resa disponibile alle autorità competenti al controllo.

Successivamente all'approvazione della classificazione acustica da parte dei Comuni interessati, se necessario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 447/95 e dall'articolo 10 della legge regionale 13/01 e secondo le modalità della DGR 7/6906, andrà presentato un piano di risanamento acustico relativo all'impianto."

VISTA la documentazione tecnica integrativa relativa alla richiesta di A.I.A. trasmessa dal Richiedente in data 31 maggio 2005 in risposta alla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 maggio 2005 consistente in:

- Schede da A ad E della modulistica AIA predisposta dall'APAT,



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

- Sintesi Non Tecnica (ai fini AIA),
- Elaborati e relazioni a corredo delle schede,
- Informazioni tecniche integrative;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal Richiedente in merito alla citata documentazione in data 5 luglio 2005;

VISTA la "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" relativa all'autorizzazione integrata ambientale della centrale termoelettrica in titolo, predisposta in data 18 luglio 2005 da cinque esperti delle Commissioni di VIA incaricati, d'ordine del sig. Ministro e nell'ambito dei propri compiti di supporto tecnico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Direttore generale della salvaguardia ambientale, e in particolare il capitolo "quadro prescrittivo proposto";

VISTO che la citata "Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7 luglio 2005" riporta quanto segue al capitolo "analisi e valutazione dell'impianto":

ANALISI E VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

Emissioni in atmosfera

L'impianto è del tipo a ciclo combinato, con alimentazione a gas naturale, il che consente di ridurre al minimo (trascurabili) le emissioni di SO₂ e di polveri primarie (PM10)

La produzione di ossidi di azoto, pur significativa (e, comunque, inferiore a quella tipica delle altre tipologie di CTE), è limitata ai valori minimi consentiti dalle migliori tecnologie disponibili nell'ambito del processo di combustione del gas, in particolare utilizzando la tecnologia DLN (Dry Low NO_x);


- le turbine a gas utilizzate sono adeguate alla tipologia e alla potenza dell'impianto;
- le tecniche adottate per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico sono coerenti con quanto indicato nel documento "Grandi impianti di combustione- linee guida per le migliori tecniche disponibili - D.Lgs. 372/99. art. 3, comma 2" del 28 giugno 2004;

Scarichi idrici

- le acque di processo e parte di quelle meteoriche sono raccolte e convogliate ai sistemi di trattamento interno; a valle del trattamento le acque sono recapitate alla rete fognaria pubblica, secondo gli standard di qualità imposti dal gestore della rete stessa;
- le acque per usi civili sono recapitate alla rete fognaria pubblica;

Produzione e smaltimento di rifiuti

- la produzione annua di rifiuti per impianti del tipo considerato è complessivamente modesta, e comunque non è previsto alcun trattamento in loco;
- i rifiuti vengono temporaneamente stoccati avvalendosi di quanto previsto all'art.6 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22, per poi essere avviati a recupero e smaltimento tramite operatori autorizzati, a norma dello stesso decreto;



Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

Utilizzo dell'energia

- Il progetto prevede un elevato rendimento di conversione dell'energia in ingresso, dovuto al recupero dell'energia termica dei fumi in uscita dalla turbina a gas, secondo le migliori tecnologie disponibili per questo genere di impianto;
- l'impianto è predisposto anche per il funzionamento in assetto cogenerativo, sia pure senza una effettiva prospettiva di attuazione;
- il progetto prevede un utilizzo dell'energia ad elevati livelli di efficacia ed efficienza;

Analisi e prevenzione degli incidenti

- la frequenza di accadimento degli eventi incidentali per impianti del tipo considerato è trascurabile, ma di magnitudo potenzialmente elevata; i layout degli impianti, e il posizionamento dei singoli componenti a rischio, sono tali da contenere all'interno gli eventuali effetti e i danni;
- l'impianto è ubicato a distanza superiore di oltre 200 metri rispetto alla zona 3 di attenzione prevista dal DLgs 334/99 per gli insediamenti a rischio di incidente rilevante presenti nelle vicinanze (Sovegas Spa e Coneda - Sasol Italy spa);

Dismissione dell'impianto

il tempo di vita medio stimato per gli impianti in esame è di 20-30 anni

le aree interessate non ricadono all'interno di Siti di bonifica regionale o nazionale e non risulta siano state interessate in passato da precedenti attività inquinanti;

il Richiedente ha fornito indicazioni sulla dismissione degli impianti e sul ripristino delle aree, che prevedono il completo riutilizzo e smaltimento dei materiali e degli impianti, senza effetti attesi a carico né del suolo e del sottosuolo, né della falda acquifera; è comunque prevista l'attuazione di un piano di caratterizzazione del sottosuolo e della falda, con gli eventuali interventi di risanamento."

RILEVATO che le osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto pervenute ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 349/1986 sono state tenute in conto nella formulazione del decreto di VIA;

VISTI gli esiti delle Conferenze dei Servizi che hanno avuto luogo il 4 settembre 2003, il 15 giugno 2005 e l'8 luglio 2005 presso il Ministero delle Attività produttive, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7;

PRESO ATTO della proposta di annullamento in sede di autotutela della procedura in essere ai sensi del citato decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, nonché della richiesta di totale e deciso rigetto della richiesta di autorizzazione del Richiedente motivata da presunte manchevolezze procedurali e di istruttoria sia della procedura di valutazione di impatto ambientale, sia della procedura di autorizzazione integrata ambientale, nonché da presunti vizi e difetti dell'impianto che rivelano le contraddizioni e carenze dell'elaborato, formalizzata dal Presidente della Provincia di Lodi con nota 28200 del 26 luglio 2005 con specifico riferimento all'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in titolo e alla "Relazione sull'attività preistruttoria del 7 luglio 2005" di cui sopra;

PRESO ATTO della richiesta di totale e deciso rigetto della richiesta di autorizzazione motivata da manchevolezze procedurali e di istruttoria sia della procedura di valutazione di impatto



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

ambientale, sia della procedura di autorizzazione integrata ambientale, nonché della richiesta di totale rinnovo dell'attività istruttoria, formalizzata dal Sindaco del Comune di Bertinico con nota 2506 del 27 luglio 2005 con specifico riferimento all'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in titolo e alla "Relazione sull'attività preistruttoria del 7 luglio 2005" di cui sopra;

PRESO ATTO della richiesta di totale e deciso rigetto della richiesta di autorizzazione motivata da manchevolezze procedurali e di istruttoria sia della procedura di valutazione di impatto ambientale, sia della procedura di autorizzazione integrata ambientale, nonché della richiesta di totale rinnovo dell'attività istruttoria, formalizzata dall'Assessore Giovanni Borghi del Comune di Casalpusterlengo con nota 11845 del 26 luglio 2005 con specifico riferimento all'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in titolo e alla "Relazione sull'attività preistruttoria del 7 luglio 2005" di cui sopra;

PRESO ATTO della richiesta di totale e deciso rigetto della richiesta di autorizzazione motivata da manchevolezze procedurali e di istruttoria sia della procedura di valutazione di impatto ambientale, sia della procedura di autorizzazione integrata ambientale, nonché della richiesta di totale rinnovo dell'attività istruttoria, formalizzata dal Sindaco del comune di Turano Lodigiano con nota 763/10u del 27 luglio 2005 con specifico riferimento all'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto in titolo e alla "Relazione sull'attività preistruttoria del 7 luglio 2005" di cui sopra;

PRESO ATTO della richiesta di rivalutazione della prescrizione riportata al paragrafo IV.2.7.1 della "Relazione sull'attività preistruttoria del 7 luglio 2005" di cui sopra, relativa alla quantità totale di inquinanti emessi durante i periodi transitori, che non si ritiene compatibile con le attuali tecnologie;

VISTO il documento "Controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito alla relazione pre-istruttoria" predisposto in data 2 agosto 2005, che in particolare evidenzia la non pertinenza di alcune delle osservazioni presentate e chiarisce che:

- la valutazione dell'impianto "è stata condotta tenendo conto della sua destinazione quasi esclusiva alla produzione di energia elettrica; in tal senso, l'unico parametro significativo ai fini della relativa autorizzazione nell'ottica di un uso efficiente dell'energia non può che essere il rendimento elettrico, che nel caso specifico si colloca intorno ai valori più alti ad oggi raggiungibili con impianti di questa tipologia";
- l'utilizzo di abbattitori catalitici "presenta implicazioni in termini di emissioni inquinanti che, oltre agli effetti diretti, possono condurre, analogamente agli NOx abbattuti, alla formazione di particolato secondario in quantità rilevanti, secondo modalità di generazione e diffusione ancora da chiarire interamente". Pertanto gli esperti, piuttosto che fornire proposte di natura prescrittiva sulla tecnologia specifica da adottare, "in attesa della definizione di un quadro tecnico-scientifico più consolidato" hanno optato "per la proposta di limiti di emissione per gli NOx che sono i più bassi oggi imposti in ambito nazionale agli impianti del tipo considerato";
- per meglio explicitare il contenuto della prescrizione oggetto delle osservazioni del Ministero delle attività produttive, è opportuna "una nuova formulazione della stessa prescrizione con la seguente formulazione: «le emissioni complessive annuali di ciascun inquinante, incluse le fasi di transitorio (ciclo di avvio e fermo dell'impianto, parzializzazioni, ecc.) non dovranno



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

superare le emissioni complessive corrispondenti ad un funzionamento continuo a massimo regime”;

RILEVATO che i Sindaci dei comuni di Bertonico e di Turano Lodigiano non hanno formulato prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34, riservandosi successive eventuali iniziative ai sensi di tale disciplina, che si ricorda potranno essere assunte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 11 e dall'articolo 11, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dalla disciplina recata dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7;

CONSIDERATA la necessità, all'avvio dell'esercizio dell'impianto, di prevedere in ogni caso l'operatività di un piano di monitoraggio e controllo conforme alle specifiche contenute nell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTI i compiti assegnati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

CONSIDERATO che i documenti comunitari di riferimento indicano l'adozione di un piano di gestione ambientale una migliore tecnica disponibile di generale riconosciuta fattibilità;

CONSIDERATA l'impossibilità tecnica di predisporre un piano di gestione ambientale, sulla base di un progetto presentato al livello di dettaglio previsto dalla disciplina recata dal decreto legge 7 febbraio 2002, n.7;

CONSIDERATO che, il tipo di impianto, la sua particolare collocazione nel territorio e la qualità degli "elementi" progettuali prodotti dal Richiedente hanno comunque permesso di approfondire l'analisi preistrutturata fino al punto da risultare sufficiente a definire le determinazioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

AUTORIZZA

l'ing. Massimo Orlandi, amministratore delegato della società Energia S.p.A., all'esercizio dell'impianto a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, della potenza elettrica di circa 750 MW, da ubicare nei comuni di Bertonico (LO) e Turano Lodigiano (LO), alle seguenti condizioni.



Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Art. 1

PRESCRIZIONI VIA

Resta fermo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali n.396 del 21 aprile 2005 relative all'esercizio dell'impianto, e in particolare delle prescrizioni riportate al punto 2. *Aspetti ambientali* di tale decreto, richiamate in premessa.

Art. 2

LIMITI DI EMISSIONE

Tutte le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti non espressamente citati nel presente articolo si devono intendere non autorizzati.


Limiti di emissione in atmosfera

Inquinante	Valore limite autorizzato in termini di concentrazione ¹	Condizioni di riferimento
2. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.	0,5 mg ^N /m ³	Tutte
3. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.	30 mg ^N /m ³	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulla condizioni di carico
4. Monossido di carbonio.	30 mg ^N /m ³	Funzionamento a regime, senza limitazioni sulla condizioni di carico
5. Composti organici volatili.	<1 mg ^N /m ³	Tutte
6. Polveri.	<1 mg ^N /m ³	Tutte

Si prescrive il rispetto dei limiti di emissione riportati, in condizioni di regime, per almeno il 98% delle ore di funzionamento dell'impianto.

Le emissioni complessive annuali di ciascun inquinante, incluse le fasi di transitorio (ciclo di avvio

¹ Con il simbolo ^Nm³ si è indicato che il volume va misurato con riferimento alle condizioni normali (normal metro cubo)



Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e fermo dell'impianto, parzializzazioni, ecc.), non dovranno comunque superare le emissioni complessive corrispondenti ad un funzionamento continuo a massimo regime.

Limiti per gli scarichi idrici

Inquinante	Valore limite autorizzato per lo scarico in rete fognaria in termini di concentrazione	Valore limite autorizzato per lo scarico in acque superficiali in termini di concentrazione
7. solidi sospesi totali	200 mg/dm ³	80 mg/dm ³
8. BOD ₅ (come O ₂)	250 mg/dm ³	40 mg/dm ³
9. COD (come O ₂)	500 mg/dm ³	160 mg/dm ³
10. Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30 mg/dm ³	15 mg/dm ³
11. Azoto nitroso (come N)	0,6 mg/dm ³	0,6 mg/dm ³
12. Azoto nitrico (come N)	30 mg/dm ³	20 mg/dm ³
13. Fosforo totale (come P)	10 mg/dm ³	10 mg/dm ³
14. solventi clorurati..	2 mg/dm ³	1 mg/dm ³

Si prescrive inoltre che l'eventuale quota di acque di scarico non recapitate alla rete fognaria non aggiunga ulteriori elementi inquinanti ai corpi idrici recettori rispetto alla situazione ex-ante (così come rilevata dall'ARPA territorialmente competente).

Limiti per le emissioni acustiche

15. È autorizzato il valore limite di emissione acustica di 65 dB(A) Leq.

Relativamente ai valori limite di immissione, si ricorda che il gestore, ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti limiti:

- valore limite assoluto di immissione 70 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione diurno 5 dB(A) Leq
- valore limite differenziale di immissione notturno 3 dB(A) Leq

Art. 3

PRESCRIZIONI PROGETTUALI

1. Si prescrive l'integrale rispetto delle soluzioni tecniche illustrate nella documentazione



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

presentata dal Richiedente a corredo della domanda di autorizzazione, fatte salve le modifiche prescritte nel decreto di compatibilità ambientale citato all'articolo 1 e fatto salvo quanto prescritto o raccomandato di seguito.

Emissioni in atmosfera

2. Si raccomanda la predisposizione dell'impianto per la successiva eventuale installazione di abbattitori catalitici degli ossidi di azoto.
3. Per le emissioni diffuse e fuggitive si prescrive l'adozione di ulteriori sistemi di allarme e contenimento dei fenomeni derivanti da guasti delle singole parti d'impianto.

Scarichi idrici

4. Si prescrive la raccolta di tutte le acque meteoriche e di processo comunque disperse. Si prescrive inoltre il convogliamento di tali acque ad un opportuno ciclo di trattamento interno, ai fini di un loro recupero e riutilizzo.
5. Si prescrive l'installazione di sistemi di depurazione multistadio e multifase per il trattamento di acque non recuperabili volti a raggiungere i migliori standard di qualità in fase di scarico.

Art. 4

PRESCRIZIONI DI NATURA GESTIONALE

1. Si prescrive la predisposizione e l'adozione, entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto, di un piano di gestione ambientale conforme ai requisiti specificati nella norma UNI EN ISO 14001.
2. Si prescrive la comunicazione in tempo reale agli Enti territorialmente competenti dell'occorrenza di eventi relativi alla gestione dei fuori servizio e/o fermo totale dell'impianto, unitamente ai provvedimenti adottati per la salvaguardia ambientale.
3. Per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, fermo restando quanto previsto dal DLgs 22/97, si prescrive in ogni caso il rispetto delle seguenti quantità massime di rifiuti stoccati: 10 m³ di rifiuti pericolosi, 20 m³ di rifiuti non pericolosi. L'eventuale pre-trattamento in loco dei rifiuti stoccati, finalizzato alla loro riduzione volumetrica, deve essere realizzato separatamente e tenendo conto della pericolosità dei vari tipi di rifiuto.
4. Si prescrive la costituzione, da parte del Richiedente, di garanzie finanziarie fidejussorie adeguate alla copertura dei costi degli interventi di dismissione e di ripristino ambientale da effettuare al termine della vita dell'impianto ad esclusivo carico del Richiedente, indipendentemente dallo stato e dalle indicazioni della normativa che risulterà vigente al momento della dismissione.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Art. 5

ALTRE PRESCRIZIONI

1. Si prescrive la predisposizione da parte del Richiedente di una proposta dettagliata di Piano di monitoraggio e controllo, redatto in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Si prescrive inoltre che tale proposta sia inoltrata all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, per le finalità di cui all'articolo 6 del presente decreto, almeno dodici mesi prima della comunicazione di inizio attività prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
2. Si prescrive, a partire dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il rispetto del Piano di monitoraggio e controllo approvato da APAT ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero, nelle more di tale approvazione, della proposta di Piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1, del presente articolo.

Si prescrive la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale;

Si prescrive che i dati relativi alle emissioni e agli scarichi dell'impianto siano resi noti al pubblico in tempo reale sui siti internet istituzionali e mediante pannelli a messaggio variabile da installare d'intesa con gli Enti locali.
5. Per ogni punto di emissione, ad integrazione di quanto già prescritto nel decreto di VIA, si prescrive l'installazione di un sistema di rilevamento delle emissioni in continuo per la misura di NO_x, CO, SO_x, O₂, PM_{2,5}, secondo i metodi e le modalità strumentali indicate nelle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
6. Si prescrive l'installazione, per gli scarichi non recapitati alla rete fognaria, di un campionatore per il rilevamento di metalli pesanti, oltre che dei parametri individuati dalle Linee Guida di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005.
7. Si prescrive la conduzione semestrale di campagne di monitoraggio nelle acque di scarico, estese anche agli IPA e ai metalli pesanti (in particolare, Vanadio).



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Art. 6

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO,

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici (APAT) provvede, sulla base della proposta redatta dal Richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente decreto, a predisporre ed approvare il Piano di monitoraggio e controllo per l'impianto, che risponda ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in conformità alle linee guida in materia emanate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005. Tale Piano di monitoraggio e controllo è trasmesso da APAT al Richiedente ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto.

Art. 7

DURATA

1. La presente autorizzazione ha durata di sette anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sei mesi prima della citata scadenza.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il gestore presenti entro i tempi fissati dalla stessa richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
3. Si prescrive la comunicazione di ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.
4. È in ogni caso da considerarsi sostanziale, e pertanto soggetta a nuova domanda di autorizzazione, qualunque modifica che aumenti la potenza termica installata di almeno 50 MW, nonché qualunque modifica che comporti l'utilizzo di combustibili non gassosi, nonché qualunque modifica che comporti l'aggiornamento dell'elenco delle autorizzazioni sostituite riportate nell'articolo 9.

Art. 8

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Si prescrive la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e ai comuni di Bertinico e Turano Lodigiano, entro sette mesi dalla comunicazione di avvio dell'attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

2. Si prescrive inoltre, per il periodo successivo, la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, e ai comuni di Bertonico e Turano Lodigiano entro il 31 gennaio i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente ad entro il 31 luglio dati relativi al primo semestre dell'anno.

Art. 9

TARIFFA

1. Si prescrive il pagamento delle spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della presente autorizzazione, nonché per la successiva istruttoria del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6, nonché per controlli da condurre da parte del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente che saranno definiti in tale Piano di monitoraggio e controllo, secondo i tempi, le modalità e gli importi che saranno determinati nel decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 10

ALTRI OBBLIGHI

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite di APAT, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

Art. 11

AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:
- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ex D.P.R. 24 maggio 1988 n.203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/384, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.183"
 - Autorizzazione agli scarichi ex D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche e integrazioni



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato al Richiedente presso la Energia SpA, nonché al Ministero delle attività produttive;

che il presente provvedimento e i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento siano messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Lombardia- Assessorato territorio e urbanistica - Unità organizzativa pianificazione e programmazione territoriale- Servizio V.I.A. - via Sasseti 32 - 20124 Milano

Roma li 03 AGO. 2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO